



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteInnocenza **ZAFFINA** Consigliere relatoreRoberto **ANGIONI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **32273**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **89156**, riferibile all'agente contabile Renato Ferro (c.f. FRRRNT64S04G224A) dell'Università degli Studi di Padova per l'esercizio 2017, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Muttoni del Foro di Padova, c.f. MTTSLV81P58F382K, e dall'avv. Martina Brasson del Foro di Padova, c.f. BRSMTN84C52G224Y, con domicilio eletto presso lo studio legale dei predetti avvocati sito in via degli Zabarella, 38, 35121 Padova, tel. 049.8765381, e domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi pec silvia.muttoni@ordineavvocatipadova.it, martina.brasson@ordineavvocatipadova.it, recapiti ai quali chiedono di ricevere ogni comunicazione e notificazione;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

	Uditi, all’udienza pubblica del 12 marzo 2025 tenutasi con l’assistenza della	
	dr.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione, l’Avv. Silvia Muttoni e	
	Martina Brasson per l’agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona	
	del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Francesca Cosentino.	
	FATTO	
	1. Con relazione di irregolarità n. 733/2024, il Magistrato istruttore	
	relazionava in merito al conto giudiziale n. 89156, riferibile al sig. Renato	
	Ferro, economo della Direzione Generale dell’Università degli Studi di	
	Padova per l’esercizio 2017. Il conto, inizialmente incluso nella resa	
	cumulativa n. 63078, composta da 67 conti giudiziali economali, risultava	
	acquisito nei sistemi informativi (SIRECO e GIUDICO) in data 3 dicembre	
	2019. In considerazione delle modalità di redazione e trasmissione, e	
	dell’assenza della sottoscrizione dell’agente, il Magistrato istruttore aveva	
	proceduto alla separazione d’ufficio della resa cumulativa, attribuendo al	
	conto in esame il numero 89156 e ipotizzando la compilazione d’ufficio ai	
	sensi dell’art. 147, c. 3, c.g.c.	
	In particolare, dalla relazione emergeva che il conto si sostanzia nella	
	stampa del registro economale, estratto dal sistema U-GOV in data 17 maggio	
	2018 da soggetto diverso dall’agente, successivamente alla predisposizione	
	del bilancio consuntivo (trasmesso al Collegio dei revisori l’11 maggio 2018).	
	La relazione evidenziava:	
	- la mancanza della sottoscrizione dell’agente contabile, quale	
	presupposto necessario per ritenere il conto regolarmente reso;	
	- l’assenza del provvedimento di parificazione, quale condizione	
	necessaria per la procedibilità del giudizio di conto;	
	2	

	- la mancata trasmissione della relazione dell'organo di controllo	
	interno, prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c., quale documento necessario	
	per il controllo della regolarità gestionale.	
	In risposta a una richiesta istruttoria, l'Ateneo aveva rappresentato che la	
	parifica era garantita dal sistema contabile informatico e attestata in nota a	
	firma del Dirigente dell'Area Finanza. Il Collegio dei revisori, in carica solo	
	dal 28 maggio 2019, dichiarava di non essere legittimato a riferire su gestioni	
	precedenti e la documentazione trasmessa per la parifica del bilancio	
	consuntivo non includeva il conto in esame.	
	La relazione istruttoria ricostruiva in modo dettagliato il quadro normativo e	
	regolamentare applicabile alla gestione del fondo economale per l'esercizio	
	2017, rilevando che il modello di conto utilizzato – rappresentato dalla stampa	
	del registro U-GOV – non consentiva un'adeguata verifica della gestione.	
	Venivano, in particolare, evidenziate: la genericità e cumulatività delle causali	
	di spesa; l'utilizzo dell'anagrafica generica "Soggetti diversi" per gran parte	
	delle registrazioni; la mancata distinzione tra pagamenti effettuati	
	direttamente dall'agente e rimborsi a dipendenti; la presenza di spese non	
	coerenti con i requisiti di urgenza, imprevedibilità e modico valore richiesti	
	per l'utilizzo del fondo economale; l'assenza di tracciabilità contabile e	
	l'insufficienza dei giustificativi documentali.	
	Il Magistrato designato dava inoltre atto che l'Ateneo, per l'anno 2017, non	
	era dotato di uno specifico Regolamento interno per la gestione del fondo	
	economale, limitandosi a rinviare a circolari generali che riprendevano, in	
	parte, le indicazioni ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (cfr.	
	Determinazione ANAC n. 4/2011, aggiornata con delibere n. 556/2017 e n.	
	3	

	585/2023). Le circolari fornivano, peraltro, un elenco esemplificativo e non	
	vincolante delle spese ammissibili, mentre l’effettiva gestione risultava priva	
	di limiti sostanziali o procedurali. Venivano inoltre rilevati, in merito alle	
	modalità gestionali, le seguenti criticità: il fondo era stato utilizzato oltre il	
	limite regolamentare previsto dall’art. 65 del Regolamento contabile d’Ateneo	
	(€ 10.000,00), con uscite totali pari a € 31.853,89 e il sistema di reintegro non	
	prevedeva controlli preventivi né limiti di importo o periodicità; l’assenza di	
	controlli e autorizzazioni <i>ex ante</i> aveva determinato un uso distorto del fondo	
	per spese programmate o ripetitive; erano state sostenute spese per viaggi di	
	studio di studenti senza autorizzazione del Consiglio del Corso di Studio e	
	senza verifica della copertura finanziaria; erano stati effettuati acquisti di	
	valori bollati (marche da bollo e francobolli) senza una gestione separata, in	
	violazione dei principi contabili; le registrazioni non consentivano di	
	individuare chiaramente i beneficiari e il contenuto delle spese, in violazione	
	delle disposizioni ANAC e della normativa sulla tracciabilità.	
	Alla luce di quanto suesposto, il Magistrato istruttore concludeva rilevando	
	l’assenza dei presupposti per la procedibilità del giudizio, ai sensi dell’art.	
	140, c. 2, c.g.c., e, in subordine, rappresentava come le irregolarità non	
	consentissero, allo stato, l’approvazione del conto né il discarico dell’agente	
	contabile, rimettendo al Collegio ogni ulteriore valutazione in merito.	
	2. Con memoria difensiva depositata il 18 febbraio 2025, l’agente contabile	
	contestava i rilievi formulati nella relazione di irregolarità, eccependo, in via	
	pregiudiziale, l’estinzione del giudizio di conto per decorso del termine. In	
	proposito, la difesa rilevava che il deposito del conto era avvenuto mediante	
	PEC in data 17 luglio 2018, mentre la relazione di irregolarità era stata	
	4	

	depositata il 3 dicembre 2024. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 150 c.g.c., il	
	termine di cinque anni previsto per la definizione del giudizio risultava	
	decorso, con conseguente estinzione del giudizio.	
	Quanto alla mancanza della sottoscrizione dell’agente contabile e alla	
	presunta improcedibilità del giudizio, la difesa rilevava come l’Università	
	degli Studi di Padova non avesse mai chiesto agli agenti contabili di	
	sottoscrivere individualmente il registro del fondo economale, essendo	
	sufficiente la registrazione e chiusura della gestione nel sistema U-GOV.	
	Inoltre, l’agente contabile avrebbe regolarmente eseguito tutte le registrazioni	
	richieste, nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni interne e la	
	mancata sottoscrizione non sarebbe imputabile a negligenza, ma a una	
	procedura adottata dall’Ateneo.	
	In relazione alla mancanza del provvedimento di parificazione e della	
	relazione dell’organo di controllo interno, la difesa sottolineava che la	
	coincidenza delle movimentazioni del fondo economale con le risultanze	
	contabili dell’Ateneo era stata attestata dall’Università nella nota prot. n.	
	149173 del 27 agosto 2024. Il Dirigente dell’Area Finanza aveva poi	
	certificato che <i>“tutte le movimentazioni di denaro contabilizzate nei rispettivi</i>	
	<i>conti giudiziali da ciascun agente contabile coincidono con le risultanze</i>	
	<i>contabili e sono rilevate nel Bilancio Unico di Ateneo”</i> . Inoltre, il Collegio dei	
	Revisori non aveva mai sollevato rilievi sulla gestione economale nelle	
	verifiche di cassa e nella revisione del bilancio consuntivo 2017.	
	Con riferimento all’utilizzo del fondo economale e alle tipologie di spesa, il	
	patrocinio rilevava altresì che: il fondo economale era stato utilizzato	
	esclusivamente per spese minute e urgenti, conformemente alle prassi	
	5	

	operative dell’Ateneo; il meccanismo di reintegro del fondo era autorizzato	
	dal Direttore Generale e verificato dall’Area Finanziaria, garantendo il rispetto	
	dei vincoli di bilancio; l’Ateneo aveva sempre interpretato il tetto di € 10.000	
	come derogabile, consentendo reintegri successivi, senza mai contestare tale	
	pratica. Quanto alla presunta irregolarità delle spese, secondo la difesa, le	
	tipologie contestate (rimborso di trasferte, acquisti di beni di consumo, spese	
	per eventi e missioni) sarebbero state conformi alle indicazioni dell’Ateneo,	
	che ha successivamente codificato tali voci di spesa nel Regolamento del	
	2021.	
	Venivano quindi rassegnate le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale,	
	dichiarare l’estinzione del giudizio; in subordine, dichiarare l’inammissibilità	
	o improcedibilità del giudizio; in via ulteriormente subordinata, accertare la	
	regolarità del conto e il discarico dell’agente.	
	3. All’udienza pubblica del 12 marzo 2025 le parti hanno concluso come da	
	verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	I. In via pregiudiziale, a seguito dell’eccezione di estinzione formulata dalla	
	difesa dei convenuti e condivisa dal pubblico ministero in udienza, si rende	
	necessario esaminare la disciplina applicabile al deposito dei conti giudiziali,	
	con particolare riferimento alla normativa vigente all’epoca dei fatti, in	
	combinato disposto con l’art. 150 c.g.c., che prevede l’estinzione del giudizio	
	di conto decorso il termine di cinque anni dal deposito, in assenza degli atti	
	interruttivi espressamente previsti.	
	II. Il processo di digitalizzazione della giustizia contabile ha determinato,	
	negli ultimi anni, un’evoluzione significativa nelle modalità di deposito e	
	6	

	gestione degli atti, compresi i conti giudiziali (artt. 6, 140 e 145 c.g.c.).	
	Il quadro normativo di riferimento prende avvio dall’art. 20- <i>bis</i> del d.l. n.	
	179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012, che ha attribuito al Presidente della	
	Corte dei conti il compito di definire, con propri decreti, le regole tecniche per	
	l’utilizzo delle tecnologie informatiche nei giudizi contabili. Tali disposizioni	
	sono poi confluite nell’art. 6 del Codice della giustizia contabile, il quale ha	
	confermato la validità giuridica degli atti digitali, purché integri e riferibili al	
	soggetto emittente.	
	Ciò premesso, prima dell’introduzione del sistema SIRECO (attivo dal 5	
	agosto 2019), il deposito dei conti poteva avvenire mediante posta elettronica	
	certificata, secondo le modalità disciplinate dal Decreto del Presidente della	
	Corte dei conti n. 98 del 20 ottobre 2015. In particolare, l’art. 5 del cit. D.P. n.	
	98/2015 disciplinava l’utilizzo della PEC per la trasmissione di atti	
	processuali, preprocessuali o istruttori, purché sottoscritti digitalmente o	
	dichiarati conformi all’originale. La validità giuridico-probatoria degli atti	
	trasmessi era riconosciuta, con il perfezionamento della trasmissione, attestato	
	(per il mittente) dalla ricevuta di accettazione e (per il destinatario) dalla	
	ricevuta di avvenuta consegna. Il comma 5 stabiliva che l’atto si considerava	
	pervenuto se ricevuto entro le ore 24:00 di una giornata lavorativa, ovvero nel	
	primo giorno successivo utile. In caso di documenti illeggibili o incompleti, il	
	successivo comma 7 imponeva la tempestiva comunicazione al mittente,	
	mentre il comma 8 prevedeva che le Segreterie confermassero entro il giorno	
	lavorativo successivo l’avvenuta presa in carico e l’assegnazione del numero	
	di protocollo.	
	Il decreto conteneva, inoltre, una disposizione transitoria (art. 13) secondo cui	
	7	

	<i>“con successivi decreti si provvederà a stabilire le ulteriori regole tecniche e</i>	
	<i>operative necessarie allo svolgimento, mediante l’uso delle tecnologie</i>	
	<i>dell’informazione e della comunicazione, dei giudizi innanzi alla Corte dei</i>	
	<i>conti”</i> . Il comma 2 del medesimo articolo prevedeva, altresì, che, fino	
	all’attivazione di un sistema informativo dedicato, i conti giudiziali e i relativi	
	documenti ricevuti a mezzo PEC fossero memorizzati nei sistemi informativi	
	della Corte, salvo diversa disposizione del giudice, e che i fascicoli cartacei	
	venissero costituiti solo in caso di iscrizione del giudizio a ruolo d’udienza.	
	Il comma 3 consentiva, inoltre, che le Sezioni giurisdizionali e le Procure si	
	avvalessero, nei rapporti tra loro, anche dei sistemi informativi della Corte dei	
	conti alternativamente all’utilizzo della PEC, purché fosse garantita la	
	certezza, l’integrità e l’autenticità della trasmissione.	
	Alle previsioni del decreto del Presidente della Corte si aggiungevano le	
	istruzioni tecnico-operative assunte nella medesima data del 20 ottobre 2015,	
	le quali ribadivano il contenuto delle disposizioni presidenziali.	
	Successivamente, il D.P. n. 126 del 24 maggio 2022 ha disciplinato in modo	
	organico il sistema SIRECO, stabilendo, all’art. 10 che <i>“i conti giudiziali e i</i>	
	<i>relativi documenti a esso allegati sono depositati presso le competenti Sezioni</i>	
	<i>giurisdizionali mediante il sistema informativo SIRECO. Al completamento</i>	
	<i>della procedura di upload del conto e degli allegati depositati unitamente a</i>	
	<i>esso, il sistema SIRECO dà ricevuta del deposito mediante attribuzione di un</i>	
	<i>numero di protocollo. Il numero del conto è successivamente attribuito in esito</i>	
	<i>all’accettazione da parte della Segreteria. Il sistema dà evidenza delle date</i>	
	<i>del deposito e della relativa accettazione o rifiuto. Nel caso di anomalie</i>	
	<i>tecniche, la Segreteria è tenuta a dare immediata comunicazione del rifiuto</i>	
	8	

	<i>mediante PEC</i> ". Anche le Istruzioni operative riferite al citato decreto	
	presidenziale precisano che <i>"la procedura SIRECO individua due momenti di</i>	
	<i>perfezionamento della resa del conto, costituiti da due distinti invii di</i>	
	<i>messaggi verso l'indirizzo PEC registrato in fase di compilazione: il primo</i>	
	<i>momento è l'attestazione della data e del numero della resa inviata; il secondo</i>	
	<i>momento attesta la data di accettazione della resa, con una contestuale</i>	
	<i>comunicazione del numero del conto giudiziale registrato nel sistema</i>	
	<i>informativo GIUDICO, o il rigetto della stessa da parte della Segreteria, con</i>	
	<i>indicazione della motivazione</i> ". Ne consegue che solo con le predette modalità	
	si perfeziona il deposito del conto.	
	III. Venendo al caso di specie, la difesa dell'agente contabile ha dedotto che	
	il deposito dei conti giudiziali relativi all'esercizio 2017 è avvenuto in data 17	
	luglio 2018 e non in data 3 dicembre 2019 (come risulta dalla relazione del	
	magistrato istruttore), mediante trasmissione via posta elettronica certificata	
	alla Segreteria della Sezione giurisdizionale. Ciò si evincerebbe dalla copia	
	della comunicazione elettronica delle ricevute di invio e accettazione prodotte	
	dal Gestore, nonché dalla lettera di trasmissione sottoscritta nella medesima	
	data dal dott. Porzionato, unitamente ad un file unico contenente tutti i conti	
	dell'anno, anch'esso firmato digitalmente. Tali documenti sono stati prodotti	
	in giudizio successivamente alla relazione istruttoria.	
	Il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 150, c.1, c.g.c. avrebbe,	
	dunque, preso avvio dal 17 luglio 2018 e, alla data del deposito della relazione	
	del magistrato istruttore, sarebbe già decorso con conseguente estinzione del	
	giudizio.	
	Tanto premesso, va considerato che alla data del 17 luglio 2018 erano ancora	

	Ne consegue che il magistrato istruttore, nella relazione di irregolarità, ha	
	preso a riferimento (non risultando a sistema la presa in carico del conto nel	
	2018) la data del deposito tramite SIRECO, data che, peraltro, trovava	
	conferma anche nel sistema GIUDICO di acquisizione in automatico dei	
	predetti dati.	
	Risulta, quindi, dirimente, ai fini del decidere sull’eccezione di estinzione del	
	giudizio formulata dalla difesa dell’agente contabile, determinare la data del	
	deposito dei conti di cui è causa. Va precisato, in proposito, che sia alla data	
	di deposito indicata dalla difesa dell’agente dell’Università (17 luglio 2018),	
	sia a quella evincibile da SIRECO (3 dicembre 2019) erano pienamente	
	applicabili sia l’art. 140, c. 3, c.g.c. (<i>“Il deposito del conto costituisce l'agente</i>	
	<i>dell'amministrazione in giudizio”</i>) sia l’art. 150, c. 1, c.g.c., secondo cui <i>“il</i>	
	<i>giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto</i>	
	<i>presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione</i>	
	<i>prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a</i>	
	<i>carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo</i>	
	<i>o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione</i>	
	<i>d'udienza”</i> . Tali norme, infatti, si applicano, ai sensi dell’art. 2, c. 3,	
	dell’Allegato 3 al Codice di giustizia contabile, a tutti i conti giudiziali	
	presentati successivamente al 7 ottobre 2016, indipendentemente	
	dall’esercizio cui si riferiscono, e, come chiarito da condivisibile	
	giurisprudenza, l’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo,	
	fondandosi su esigenze di certezza giuridica e di tutela dell’agente contabile.	
	Il prescritto effetto estintivo si produce, dunque, automaticamente per il solo	
	decorso del tempo, senza necessità di istanza di parte, è rilevabile d’ufficio in	
	11	

	ogni stato e grado del giudizio e soddisfa l'esigenza di evitare che l'agente	
	contabile – costituitosi in giudizio con il deposito del conto, ai sensi dell'art.	
	140, c. 3, c.g.c. - resti esposto per un tempo indefinito alla possibilità di	
	contestazioni sul medesimo ai sensi dell'art. 150, c. 1, c.g.c.. Trattasi, secondo	
	la giurisprudenza (C. conti, Sez. giur. Sicilia, n. 22/2023, che richiama Sez.	
	giur. Veneto, sent. n. 36/2014, e Sez. Piemonte, sent. n. 112/2008), di una	
	causa estintiva speciale che si innesta nella struttura del giudizio di conto,	
	consistente in una prima fase, a cognizione sommaria e priva di contraddittorio	
	effettivo, e in una successiva a piena cognizione, con contraddittorio	
	dispiegato. Il termine quinquennale previsto dall'art. 150 c.g.c. ha, dunque,	
	natura decadenziale sostanziale (e non prescrizionale) con effetti processuali	
	(cfr. Sez. giur. Sicilia, sent. n. 22/2023) in quanto non è correlato ad alcuna	
	attività incombente sull'agente contabile, il quale, nella prima fase, assume la	
	qualità di parte per <i>fictio iuris</i> (art. 140, c. 3, c.g.c.).	
	L'estinzione è infatti determinata, si ribadisce, esclusivamente dalla mancata	
	realizzazione, entro il termine stabilito, di atti specifici e puntualmente indicati	
	dalla norma (relazione ex art. 145, c. 4, c.g.c., o contestazione con istanza di	
	fissazione d'udienza) e il prodursi dei suoi effetti trova la propria <i>ratio</i> nel	
	bilanciamento delle esigenze di certezza e stabilità dell'azione di controllo con	
	il diritto dell'agente contabile alla definizione della propria posizione in tempi	
	ragionevoli e certi, senza tuttavia incidere sull'esercizio, ove ne ricorrano i	
	presupposti, dell'azione di responsabilità amministrativa da parte del pubblico	
	ministero contabile a tutela dell'interesse generale all'integrità	
	dell'ordinamento generale e dell'erario (art. 150, c. 5, c.g.c.)	
	Ciò posto, il Collegio deve rilevare che, al momento di avvio dell'istruttoria	
	12	

	del magistrato - in assenza di una dichiarazione d'ufficio dell'estinzione del	
	conto e di una formale presa in carico del deposito avvenuto via posta	
	elettronica certificata in data 17 luglio 2018 (come emerso successivamente)	
	– ben poteva ritenersi non ancora decorso il termine di cinque anni per	
	l'estinzione, posto che il deposito del conto nei sistemi informativi della	
	Sezione giurisdizionale (SIRECO e GIUDICO) veniva registrato il 3 dicembre	
	2019. Soltanto a decorrere da quella data, il conto poteva essere assegnato,	
	con provvedimento presidenziale, a un giudice designato (art. 140, c. 1, c.g.c.)	
	e la Procura regionale avrebbe potuto acquisirne notizia, mediante accesso	
	all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili (art.	
	145, c. 1, c.g.c.).	
	In tale contesto, la competenza esclusiva del Collegio in ordine alla	
	dichiarazione d'estinzione - in assenza di dichiarazione d'ufficio comunicata	
	all'amministrazione e al pubblico ministero dalla Segreteria della Sezione (art.	
	150, c. 3, c.g.c.) - imponeva, quindi, secondo le indicazioni programmatiche	
	della Sezione in materia di conti giudiziali, l'avvio, il proseguimento e la	
	conclusione dell'attività istruttoria sui conti di cui è causa, ai sensi dell'art.	
	145 c.g.c., da parte del magistrato designato; ciò al fine di consentire, mediante	
	la relazione di cui all'art. 145, c. 4, c.g.c., il deferimento alla valutazione	
	collegiale delle questioni emerse in istruttoria, nell'esplicitarsi della dialettica	
	processuale tra le parti.	
	Tuttavia, a seguito della fissazione dell'udienza, il Collegio ha potuto	
	accertare - in base agli atti di causa e nel pieno contraddittorio con l'agente	
	contabile, l'amministrazione e il pubblico ministero - che l'invio del conto era	
	avvenuto per posta elettronica certificata il 17 luglio 2018 e che la	

	documentazione trasmessa coincideva integralmente con quella	
	successivamente reinviata dall'Università tramite SIRECO il 3 dicembre	
	2019.	
	Ebbene, seppur vada affermato che il termine decadenziale, ampiamente	
	individuato nella parte che precede, debba decorrere dal formale e corretto	
	deposito del conto giudiziale, deve rilevarsi che – in applicazione della	
	normativa di riferimento sopra indicata e vigente all'epoca dei fatti - il conto	
	in esame ben poteva essere trasmesso dall'Università alla Sezione	
	giurisdizionale tramite PEC e che, sulla Segreteria della Sezione, incombeva	
	l'obbligo di prendere in carico il conto e, riscontrata la sua regolarità,	
	accettarlo, memorizzarlo nel sistema informativo attribuendogli un numero	
	di protocollo secondo le modalità ed entro gli stringenti termini previsti	
	dall'art. 5, c. 8, del decreto presidenziale n. 98 del 20 ottobre 2015.	
	Va, quindi, ritenuto che le accertate ed oggettive disfunzioni operative,	
	difficoltà organizzative e incertezze sul piano tecnico e normativo (non	
	opponibili all'agente) non consentono di elidere un comprovato dato di fatto	
	e, cioè, l'avvenuto invio con posta certificata (e quindi secondo le modalità	
	consentite dalla normativa) del suddetto conto.	
	Le descritte circostanze di fatto non possono, quindi, pregiudicare la posizione	
	dell'agente contabile, che si intende costituito in giudizio con il deposito del	
	conto, l'interesse alla certezza delle tutele e garanzie previste	
	dall'ordinamento in suo favore, nonché l'affidamento sull'operato dell'ufficio	
	giudiziario e sul decorso del termine decadenziale.	
	Quanto al successivo invio del medesimo conto tramite SIRECO, avvenuto (3	
	dicembre 2019) nel corso della fase di transizione al nuovo sistema	
	14	

	informativo e in assenza, a quella data, di una puntuale disciplina (intervenuta	
	solo con l’emanazione del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126	
	del 24 maggio 2022), il Collegio ritiene che allo stesso non possa essere	
	attribuita alcuna valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale.	
	Va, al riguardo, ribadito che l’interruzione del termine in esame è prevista, in	
	via tassativa, nelle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore - quali il	
	deposito della relazione di cui all’art. 145, c. 4, c.g.c., o le contestazioni	
	sollevate dall’amministrazione, dagli organi di controllo o dal pubblico	
	ministero con contestuale istanza di fissazione d’udienza - e che, in ogni caso,	
	riconoscere al reiterato deposito dei conti l’effetto di una “nuova” costituzione	
	in giudizio dell’agente contabile (ai sensi dell’art. 140, c. 3, c.g.c.), con la	
	conseguente riapertura dei termini decadenziali, equivarrebbe a introdurre una	
	causa di sospensione o interruzione non prevista da alcuna disposizione	
	normativa, consentendo in tal modo una dilazione indefinita del	
	perfezionamento del deposito. Un’interpretazione siffatta risulterebbe, inoltre,	
	incompatibile con la coerenza sistematica della normativa e, in particolare,	
	con la disciplina del rifiuto alla resa, che deve parimenti compiersi entro i	
	termini stabiliti dalla normativa vigente, mediante la tempestiva restituzione	
	degli atti e/o il formale diniego del deposito.	
	In considerazione delle suesposte circostanze e alla luce della normativa	
	vigente <i>illo tempore</i> , il Collegio ritiene, quindi, che, nel caso di specie, la data	
	rilevante, ai fini dell’avvenuto deposito dei conti, debba essere individuata nel	
	primo giorno lavorativo successivo all’invio del messaggio di posta	
	elettronica certificata e, quindi, nel 18 luglio 2018.	
	Accertato che il perfezionamento del deposito del conto giudiziale all’odierno	
	15	

	esame può considerarsi avvenuto in data 18 luglio 2018 e che la relazione	
	prevista dall'articolo 145, c. 4, c.g.c. è stata depositata il 3 dicembre 2024, oltre	
	il termine quinquennale stabilito dall'art. 150 c.g.c., il giudizio in epigrafe	
	deve ritenersi estinto.	
	Come previsto dall'art. 150, c. 2, c.g.c., l'effetto estintivo si è prodotto <i>ex lege</i> ,	
	indipendentemente da una pronuncia formale, che tuttavia deve ora essere resa	
	in sede collegiale, al fine di disporre le conseguenti comunicazioni	
	all'amministrazione, al pubblico ministero, e la restituzione degli atti.	
	Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è	
	luogo a provvedere sulle stesse.	
	IV. Infine, il Collegio respinge, anche alla luce della condivisibile	
	giurisprudenza in materia, l'istanza di oscuramento dei dati formulata dalla	
	difesa dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 52, cc. 1 e 2, d.lgs. n.196/2003 e	
	dell'art. 9, par. 1, Reg. (UE) 2016/679. Al riguardo, rileva che non solo non	
	sono stati specificati i legittimi motivi a sostegno della richiesta, ma che la	
	sentenza non contiene dati sensibili né affronta questioni particolarmente	
	delicate, come quelle che incidono sui diritti personalissimi; inoltre, in assenza	
	di imputazioni di illecito, non risultano compromessi l'onore e la reputazione	
	delle parti (Cass. Civ., Sez. V, ordinanza, 10 agosto 2021, n. 22561).	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32273 del registro di Segreteria	
	dichiara l'estinzione del conto giudiziale n. 89156 .	
	Nulla sulle spese.	
	16	

[illegible]